

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 gennaio 2023

Il giorno 18 gennaio 2023, alle ore 11,00, si è riunita, in modalità video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1) **Proposta di adeguamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il DUP, alla disciplina del PIAO**
- 2) **Proposta di adeguamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO**
- 3) **Proposta di FAQ concernente l'applicazione del DUP a seguito della disciplina del PIAO**
- 4) **Proposta di adeguamento dell'allegato 4/2 per la disciplina del FAL degli enti locali in dissesto**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 18 gennaio 2023
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Pier Paolo Trimarchi	
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Andrea Taddei	
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Francesco Marcello Germanò	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	

M. Interno	Andrea Intagliata	assente
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei conti	Luigi Di Marco	
Corte dei conti	Filippo Izzo	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	assente
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Andrea Ziruolo	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	

Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Dopo aver salutato i partecipanti alla riunione considerato che il Presidente della Commissione, per improrogabili impegni istituzionali non potrà partecipare, si dà inizio alla riunione con l'esame dei punti 1) e 2) all'ordine del giorno:

1) Proposta di adeguamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il DUP, alla disciplina del PIAO

Prima di iniziare l'esame della proposta di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, si precisa che la disciplina del PIAO di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l'art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”* e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.

Nell'esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO si prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi.

Interviene il rappresentante dell'ANCI che lamenta la perdita dell'unicità del documento di programmazione previsto per gli enti locali e paventa la criticità di una duplicazione.

Segnala di condividere le proposte di modifica e non ravvede criticità anche per la difficoltà di individuare una diversa soluzione.

I rappresentanti del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili esprimono la loro condivisione sulla proposta e propongono, nel paragrafo 8.2 di sostituire le parole “tenuto conto dei limiti di spesa” con le seguenti “entro i limiti di spesa”.

Il rappresentante dell'UPI condivide le proposte di modifica e propone di eliminare dal testo di presentazione delle modifiche il termine “fortemente “. Richiama inoltre l'importanza della verifica dello stato di attuazione dei programmi, prevista entro il 31 luglio, per il monitoraggio, con particolare riferimento al PNRR, dello stato di avanzamento dei programmi e degli investimenti previsti nel DUP e nel bilancio. In proposito ritiene possibile affrontare la riflessione in occasione dell'attività già in itinere del gruppo di lavoro previsto per la definizione del processo approvazione bilancio di previsione degli enti locali.

Il rappresentante delle regioni a statuto ordinario condivide la proposta di aggiornamento all'esame e osserva, in linea generale, che gli enti dovranno gestire un "doppio livello" di programmazione in quanto il PIAO non ha una completezza complessiva anche con riferimento al piano finanziario. Conferma comunque, in rappresentanza delle regioni, l'assenza di criticità sulla proposta in esame.

Il dibattito prosegue sulla difficoltà, determinata dal rinvio al PIAO delle decisioni riguardanti il personale, di classificare la spesa del personale nel bilancio di previsione per missioni e programmi, ma in conclusione la Commissione ritiene che nel documento di programmazione dovranno emergere le scelte politiche sull'individuazione dei servizi che saranno potenziati con le nuove assunzioni, fermo rimanendo l'obbligo di ripartire le spese di personale tra missioni e programmi, in linea con gli obiettivi, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

La Commissione è consapevole dell'eventuale necessità di intervenire con successive variazioni.

Concluso l'esame la Commissione approva le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti il DUP e il PEG con le correzioni proposte.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica, invitati, la Commissione concorda di inviare alla Presidenza del Consiglio il testo approvato per consentire di acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.

Di seguito le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti il DUP condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse **finanziarie umane** e strumentali ad esse destinate;*
- j) dalla programmazione **delle risorse finanziarie da destinare ai ~~dei~~ fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente;***

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai ~~del~~ fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, ~~umane~~ e strumentali ad esso destinate.

.....

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, ~~personale e~~ patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

~~*La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.*~~

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2) Proposta di adeguamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO

La Commissione dopo una breve presentazione della proposta di aggiornamento dell’allegato 4/1 concernente il PEG, anticipata ai componenti in occasione della convocazione, inizia la discussione.

La proposta discende dalla considerazione che a seguito dell’eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa.

Tale affermazione non è del tutto vera, in quanto l’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.

Pertanto, l’art. 169 del TUEL continua a definire gli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Al fine di dare attuazione alla norma, come modificata dal DPR n. 81 del 2022, è necessario distinguere:

- gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali, cui fa riferimento il PEG,
- gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Tale impostazione è coerente con l’art. 3 concernente “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, del DL 80 del 2022 che, al comma 1, prevede:

“1. La sezione e' ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:

1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;”

La Commissione prende atto che il PIAO indica obiettivi di primo e di secondo livello e delle criticità applicative con particolare riferimento alla programmazione delle risorse per il personale e approva la proposta in esame fermo rimanendo la richiesta di inviare il testo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica per acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.

Di seguito la proposta di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 concernente il PEG condivisa dalla Commissione ARCONET che sarà inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;*
- d) il piano esecutivo di gestione ~~e delle performances~~ approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;*
- f)*

10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- *ha natura previsionale e finanziaria;*
- *ha contenuto programmatico e contabile;*

- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

~~Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.~~

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi ~~e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;~~
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.;
- ~~le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.~~

~~Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:~~

- ~~a) la puntuale programmazione operativa;~~
- ~~b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;~~
- ~~c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.~~

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ~~insieme a quelle umane e materiali,~~ ai singoli dirigenti per la realizzazione degli ~~specifici~~ obiettivi di gestione di ~~che~~ ciascun programma contribuisce a realizzare.

~~Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.~~

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono ~~obiettivi generali di primo livello, il risultato atteso~~ verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

~~Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.~~

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di ~~gestione~~ o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi ~~di gestione~~ comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

~~Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.~~

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

3) Proposta di FAQ concernente l'applicazione del DUP a seguito della disciplina del PIAO

La Commissione, considerato quanto deciso per i precedenti punti all'ordine del giorno, concorda sulla necessità di rinviare alla prossima riunione l'esame della proposta di FAQ.

4) Proposta di adeguamento dell'allegato 4/2 per la disciplina del FAL degli enti locali in dissesto

La Commissione esamina l'ultimo punto all'ordine del giorno della riunione odierna che approva senza correzioni.

Di seguito la proposta di aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardante la disciplina del FAL degli enti locali in dissesto, condivisa dalla Commissione ARCONET che sarà

inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106. ;
- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies

Le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

- a) l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle

relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".

- b) l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL.*

Prima di chiudere la riunione si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno 15 febbraio 2023 e la successiva sarà convocata il giorno 15 marzo 2023.

La riunione termina alle ore 13,00.